



Torino 20.06.17

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

All'Unione Montana dei Comuni della Valsesia
Corso Roma, 35
13019 VARALLO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 8035

34.10.06/7

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 1749 del 26/04/2017
Vs. protocollo n. 2534 del 14/06/2017

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica
DESCRIZIONE: Comune di ALAGNA VALSESIA Prov. VC
Oggetto: Progetto nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico "Cimalegna"
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 26/04/2017; 14/06/2017
Protocollo entrata richiesta: n. 5415 del 20/12/2016; n. 7684 del 15/06/2017
RICHIEDENTE: Monterosa 2000 Spa
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Unione Montana dei Comuni della Valsesia
Pubblico

TUTELA PAESAGGISTICA

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

considerato che le località interessate dagli interventi ricadono in aree tutelate ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004; richiamata la nota prot. n. 14874 del 06/06/2013 inerente la precedente procedura di VAS-VIA-VI e le prescrizioni in essa contenute;

vista la relazione paesaggistica riguardante il progetto della nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico "Cimalegna"; vista la relazione paesaggistica riguardante il progetto di smantellamento della funivia "Bocchetta delle Pisse – Punta Indren" e ristrutturazione immobili; vista la relazione forestale, di recupero, mitigazione e compensazione ambientale; vista la relazione di proposta di recupero ambientale; vista la relazione di rispondenza del progetto alle prescrizioni già fornite in sede di conferenza dei servizi;

viste le integrazioni spontanee trasmesse dal richiedente con nota del 29/05/2017, recepite agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7587 del 13/06/2017;

vista la nota prot. n. 14353 del 14/06/2017 trasmessa dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio;

valutato che gli interventi nel loro complesso risultano compatibili dal punto di vista paesaggistico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella nota sopra citata.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

TUTELA ARCHEOLOGICA

Esaminata la relazione di valutazione del rischio archeologica, redatta dalla dott.ssa Lorenza Boni ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, si prende atto del quadro archeologico - determinato dall'analisi dei dati bibliografici e d'archivio, nonché della cartografia storica - che evidenzia la scarsa/nulla antropizzazione antica dell'area in cui l'opera in progetto si colloca, dovuta essenzialmente a condizioni ambientali avverse. Considerati, pertanto, i dati archeologici e le caratteristiche del progetto, che si svilupperà in ambiente di alta montagna (oltre 2500 m s.l.m.) contraddistinto dalla presenza di vasti affioramenti rocciosi, l'Ufficio scrivente formula una valutazione di rischio archeologico assoluto e relativo basso/improbabile ed esprime, per quanto di specifica competenza archeologica, parere favorevole ai lavori

Si rappresenta tuttavia, pregando di darne puntuale informazione alla D.L., che qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico - di cui allo stato attuale delle conoscenze non è possibile ipotizzare la presenza - è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Gli incaricati dell'Istruttoria
arch. A. Argiroffi/dott.ssa F. Garauzini

IL SOPRINTENDENTE

Manuela Salvitti



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo